

ALLEGATO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 2222 DEL
CODICE CIVILE

L'anno duemilaventiseri il giorno _____ del mese di gennaio, presso la sede municipale,

TRA

La d.ssa Sara Solimena, nata a _____ il _____, in qualità di responsabile del settore gestione risorse finanziarie, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ARGELATO, con sede in Via Argelati n. 4 CF 00968810374 e P.IVA: 00528601206 ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, di seguito denominato per brevità «committente»;

E

Il sig. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____ residente a _____, di seguito denominato per brevità «collaboratore»;

PREMESSO:

che con det. n. ____ in data 26 marzo si è proceduto all'affidamento dell'incarico di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, già previsto dagli atti di programmazione del Comune di Argelato, per attività di supporto e riorganizzazione del servizio tributi del Comune;
Che con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 3767 del 26.03.2025, a seguito di preventiva richiesta da parte dell'interessato, l'Ente di appartenenza ha autorizzato il sig. Brunini Andrea allo svolgimento dell'incarico in oggetto ai sensi dell'art. 53 c. 8 D. Lgs. n. 165/01 per lo svolgimento di prestazione occasionale verso il Comune di Argelato consistente in una collaborazione professionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Natura dell'incarico

1. L'incarico oggetto del presente disciplinare si configura quale prestazione d'opera a norma degli artt. 2222 e ss. del codice civile, le cui disposizioni sono conosciute ed accettate dal collaboratore, non ponendo in essere alcun rapporto di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale, né comportando osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 2 Oggetto e modalità di esecuzione dell'incarico

1. L'incarico si configura quale attività di supporto e riorganizzazione dell'ufficio tributi del Comune di Argelato, in relazione ai procedimenti di competenza.

Art. 3 Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno, per il committente, carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 4 Durata dell'incarico

1. L'incarico ha decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare e per 6 mesi.

Art. 5 Compenso

1. A fronte dell'attività svolta sarà riconosciuto al collaboratore un corrispettivo complessivo pari a Euro 4.500,00 per la durata dell'incarico. Detto compenso è da intendersi comprensivo di oneri fiscali (ritenuta del 20%) e previdenziali di legge (esclusa irap), nonché di ogni onere e spesa per lo svolgimento dell'incarico. Non sarà riconosciuta alcuna richiesta di rimborso spese a qualsiasi titolo esposta.
2. Il compenso verrà corrisposto in modo frazionato, in due tranches, una allo svolgimento del 50% dell'incarico e la seconda a conclusione dello stesso, a seguito di presentazione di regolari note.

Art. 6 Responsabilità

1. Il collaboratore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 7 Estinzione del contratto

1. Il contratto cessa alla scadenza del termine concordato.
2. Il Comune ed il collaboratore possono, rispettivamente, recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso il collaboratore sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 30% dell'importo pattuito.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - a) gravi inadempienze contrattuali;
 - b) commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
 - c) danneggiamento o furto di beni;
 - d) inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dal precedente art.3;
 - e) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 8 Controversie

1. Tutte le controversie che possono sorgere e che non possono essere definite in via amministrativa sono devolute alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 9 Spese fiscali

1. Le eventuali spese per tasse ed imposte correlate alla presente convenzione sono a carico del collaboratore. Il presente atto, ai sensi dell'art. 10, parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 Normativa in materia di protezione dei dati personali

1. Il collaboratore si obbliga al rispetto e alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza. In caso di inadempimento il collaboratore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopracitata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati particolari" così come definiti dall'art. 9 del GDPR 2016/679.
2. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del collaboratore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11 Inapplicabilità disposizioni art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/01

1. Le parti danno atto della inapplicabilità nel caso in specie della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2011.

Art. 12 Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679, la raccolta dei dati personali di cui alla presente stipula persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di incarichi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che i dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate.
2. Per quanto concerne i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'affidamento della gestione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il collaboratore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall'affidamento medesimo.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di incarichi.
4. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti affidatari.

Art. 13 Codice di comportamento

1. Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice integrativo approvato da questo Comune di cui alla d.g.c. n. 164 del 23/11/2023. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/2013, copia del codice integrativo. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al collaboratore) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 Trasparenza

1. Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza imposti dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

Art. 15 Tracciabilità

1. Si dà atto che l'incarico di collaborazione autonoma di cui al presente disciplinare non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, perché non configura un contratto d'appalto.

Art. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le vigenti norme civili e fiscali in materia.

2. Il presente atto, redatto in originale e copia per uso interno amministrativo, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Collaboratore

Per il Comune di Argelato, la Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. le parti dichiarano di conoscere integralmente e di accettare espressamente ed in particolar modo il contenuto dei seguenti articoli: art. 3 (Obblighi di riservatezza), art. 5 (Compenso), art. 6 (Responsabilità), art. 7 (Estinzione del contratto), art. 8 (Controversie), art. 9 (Spese fiscali), art. 13 (Codice di comportamento) art. 14 (Trasparenza)

Il Collaboratore

Per il Comune di Argelato, la Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie